

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3383 del 03/07/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. CENTRO ATTIVITÀ VIVAISTICHE COOP AGRICOLA (CAV) - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE E CERTIFICAZIONE DI PIANTE AD USO VIVAISTICO SVOLTA IN SERRE FREDDE, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA TEBANO N. 144.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3481 del 03/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno tre LUGLIO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

---

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. **CENTRO ATTIVITÀ VIVAISTICHE COOP AGRICOLA (CAV) - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE E CERTIFICAZIONE DI PIANTE AD USO VIVAISTICO SVOLTA IN SERRE FREDDE, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA TEBANO N. 144.

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 24/01/2023 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 13464/2023 del 25/01/2023 (Pratica Sinadoc 7143/2023), dal **CENTRO ATTIVITÀ VIVAISTICHE COOP AGRICOLA (CAV)** (P.IVA 00763960390), avente sede legale in comune di Faenza, via **Tebano** n. 45 e impianto in comune di **Faenza, via Tebano n. 144**, per il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;*
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;*
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;*

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **7143/2023**, emerge che:

- la Ditta svolge attività di coltivazione e certificazione di piante ad uso vivaistico svolta in serre fredde;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data in data 24/01/2023 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE SAC con PG 13464/2023 del 25/01/2023 per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione alle scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di richiedere alla Società interessata elementi mancanti ai fini istruttori come comunicato da questa ARPAE allo SUAP con nota PG 19985/2023 del 03/02/2023;
- Con nota PG 33344/2023 del 24/02/2023 lo SUAP ha trasmesso alla ditta una richiesta di documentazione integrativa da parte del Servizio territoriale di ARPAE – Distretto di Faenza – Bassa Romagna, con sospensione dei termini del procedimento;
- con nota PG 35943/2023 del 28/02/2023 lo SUAP ha trasmesso alla ditta una richiesta di documentazione integrativa da parte - dell'Azienda USL della Romagna - Direzione Dipartimento di Sanità Pubblica;
- con nota PG 38589/2023 del 03/03/2023 e nota PG 57610/2023 del 31/03/2023, lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 02/03/2023;

**DATO atto che nel corso dell'istruttoria da parte del Servizio territoriale ARPAE di Faenza - Bassa Romagna, è emerso che le acque da scaricare in acque superficiali sono acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art 101 comma 7 lettera a), e pertanto il titolo abilitativo da ricomprendere nella presente AUA è:**

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art 101 comma 7 lettera a) del DLgs n. 152/06 e smi (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;

**VISTO che con nota PG 102191/2023 del 12/06/2023, sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, con prescrizioni:**

-parere del Servizio territoriale ARPAE di Faenza - Bassa Romagna, per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali;

- parere dell'Azienda USL della Romagna - Dipartimento di sanità Pubblica di Ravenna, sotto il profilo igienico sanitario, in relazione all'utilizzo di prodotti fitosanitari.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPa;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore del **CENTRO ATTIVITÀ VIVAISTICHE COOP AGRICOLA (CAV)** nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'attività di coltivazione e certificazione di piante ad uso vivaistico svolta in serre fredde sita in Comune di Faenza, via Tebano n. 144, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

#### DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della **CENTRO ATTIVITÀ VIVAISTICHE COOP AGRICOLA (CAV)** (P.IVA 00763960390), avente sede legale in comune di Faenza, via **Tebano** n. 45 e impianto in comune di, **Faenza, via Tebano n. 144**, per l'esercizio dell'attività di **coltivazione e certificazione di piante ad uso vivaistico svolta in serre fredde**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:  
autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art 101 comma 7 lettera a) del Dlgs n. 152/06 e smi (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue assimilate alle domestiche;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro:

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
Dott. Ermanno Errani

**SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE.****Condizioni**

- a) le acque da scaricare in acque superficiali sono acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dall'insediamento in cui sono presenti strutture (es. screen – houses, box climatizzati, una serra climatizzata per la quarantena) e servizi annessi necessari ad espletare le fasi di conservazione e pre-moltiplicazione del materiale di propagazione di specie vegetali;
- b) L'insediamento dispone di alcune strutture esistenti di seguito riassunte:
- Area serra mobile stagionale "n.1": serra fredda costituita da elementi in metalli fissi al suolo senza opere in calcestruzzo con piano di calpestio in ghiaia su battuto di terreno permeabile;
  - Serra fredda tipo Screen House n. 2: serra fredda a doppia campata con struttura metallica e copertura in materiale leggero in Ondex tipico delle serre e con piano di calpestio in ghiaia su battuto di terreno permeabile;
  - Serre fredde "n. 3-4-5" tipo Screen House: serre fredde a singola campata con struttura metallica e copertura in materiale leggero in Ondex tipico delle serre e con piano di calpestio in ghiaia su battuto di terreno permeabile;
  - Serre fredde "n. 6" tipo Screen House e ricovero attrezzi: serra fredda a singola campata con struttura metallica e copertura in materiale leggero in Ondex tipico delle serre e con piano di calpestio in ghiaia su battuto di terreno permeabile; la zona di ricovero attrezzi è dotata di pavimento in cemento.
  - Serra fredda tipo Screen House (n.7) e Avanserra: serra fredda a doppia campata con struttura metallica e copertura in materiale leggero in Ondex tipico delle serre e con piano di calpestio in ghiaia su battuto di terreno permeabile; la zona di avanserra è un ambiente riscaldato, con piano di calpestio in battuto di cemento e l'area è adibita ad uso depositi, bagni, ufficio e dispone di due celle frigorifere per la conservazione delle piante;
- c) la Ditta dichiara che "Nello stabilimento non si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, parte III, del Codice dell'ambiente e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del decreto suddetto degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 (art. 125 comma 2 del Codice dell'ambiente);
- d) Le modifiche progettate sull'insediamento sono le seguenti:
- Realizzazione di una serra fissa del tipo fredda destinata alla produzione di colture protette.
  - Realizzazione di una serra per complesso isotermico composto da N.4 fitotroni completi di impianto climatico da adibire a camera di crescita.
  - Realizzazione di un capannone agricolo ad uso deposito con annessa serra fissa del tipo fredda. L'intervento prevede la demolizione della serra n. 6.
- L'attività viene svolta da 9 addetti di cui 4 stagionali. Il progettista dichiara in planimetria un numero di abitanti equivalenti pari a 4 AE e un dimensionamento degli attuali sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche pari a 5 AE.
- La ditta dichiara inoltre che "l'attività è assimilabile ad una normale attività agricola essendo il CAV un soggetto inquadrato come agricoltore e iscritto alla IAP Regionale (imprenditore agricolo professionale)." Inoltre la ditta dichiara nella domanda di AUA che "trattasi di scarichi assimilabili ai domestici essendo escluse qualsiasi contaminazione dalle attività agrotecniche".

- e) Si prende atto inoltre delle seguenti dichiarazioni:
1. come scelta progettuale di installare un pozzetto decantatore per le acque di lavaggio delle polveri che potrebbero depositarsi nel complesso isotermico composto da 4 fitotroni e un pozzetto neutralizzatore progettato per neutralizzare le condense acide derivanti dalla caldaia installata nello stesso complesso.
  2. "le condense delle celle frigo sono considerate dal fornitore "neutre" non oggetto di pozzetto neutralizzatore, pertanto convogliabili anche per esigue quantità di circa 15/20 L/g nella linea delle acque saponate".
  3. le attività vivaistiche in serra non inducono contaminazioni al terreno, in quanto le serre sono protette dalle intemperie e i trattamenti sono dati puntualmente sulla parte aerea delle piante. Non si effettuano lavaggi di attrezzature e macchinari. Si effettua solo irrigazione a goccia sul terreno del vaso in cui è posta la pianta.
  4. la botte (contenitore diffusore) utilizzata per la preparazione dei fitofarmaci (di circa 100L) viene alla fine del trattamento sciacquata e il contenuto diluito viene di nuovo irrorato nelle piante sino ad esaurimento, per una sorta di lavaggio. Questo procedimento si effettua continuamente evitando i lavaggi della botte.
  5. i prodotti fitosanitari sono stoccati in apposito locale certificato all'uso (armadio 3\*2\*2,10m), dotato di serratura (apertura consentita solo al personale autorizzato) e doppio fondo atto a contenere accidentali perdite di prodotti e conseguente dispersione nel terreno.
- f) Nell'insediamento non risultano aree assoggettate alla DGR 286/05 (come indicato nella dichiarazione del legale rappresentante).
- g) Rispetto alla precedente autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali, le modifiche progettate non comportano variazioni nel numero di dipendenti e nel numero degli AE (come dichiarato dal progettista nella planimetria della rete fognaria). Pertanto, i sistemi di trattamento esistenti afferenti all'edificio "6" (acque reflue assimilate alle domestiche) e i relativi dimensionamenti in forza della precedente Autorizzazione risultano conformi a quanto previsto dalla DGR 1053/03.
- h) A tale flusso di acque reflue si aggiunge la modifica che prevede la realizzazione di una rete fognaria delle acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dalla raccolta delle condense acide dalla caldaia e dalle acque di lavaggio dei pavimenti della serra /senza l'ausilio di detersivi o sostanze chimiche) per complesso isotermico composto da N.4 fitotroni (modifica B).
- i) I sistemi di trattamento delle acque reflue assimilate alle domestiche (in parte derivanti dalla rete fognaria esistente afferente all'edificio n.6 e in parte dalla nuova rete fognaria della serra per complesso isotermico composto da N.4 fitotroni) sono composti da: 1 degrassatore (con capacità di 381 L), 1 fossa Imhoff (con capacità di 1650 L), un filtro batterico anaerobico (con Vmf= 3,4 mc e Hmf= 1,5m), 1 nuovo pozzetto decantatore, 1 nuovo pozzetto neutralizzatore per le condense acide derivanti dalla caldaia.
- j) I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'attività rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (4 AE).

#### **Prescrizioni:**

1. per un corretto funzionamento dei sistemi di trattamento (degrassatori, fosse Imhoff, ecc..), l'ingresso agli stessi dovrà avvenire attraverso un'unica tubazione, contrapposta con la tubazione d'uscita.
2. gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti, degrassatore, fossa Imhoff, filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno

essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;

3. dovrà essere svolta l'opportuna manutenzione sia al pozzetto decantatore che al pozzetto neutralizzatore della condensa acida della caldaia.
4. **la planimetria della rete fognaria "Tavola 1C progetto linee fognature rev del 21/03/2023", costituisce parte integrante della presente AUA.**



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**